

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3064-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: SPINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 luglio 1985 (Stampato n. 1271)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 18 luglio 1985*

Adesione dell'Italia all'emendamento all'articolo 16 dello Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'Assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione

Presentata alla Presidenza il 29 novembre 1985

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'UNIDROIT è un'organizzazione internazionale — promossa e sostenuta dal Governo italiano sin dalla sua origine, che risale al 1926 — fondata sull'Atto istitutivo del 21 aprile 1940, attualmente vigente, il quale contiene lo Statuto internazionale dell'ente.

Al punto 1, l'articolo 16 di detto Statuto fissa il contributo ordinario di base del Governo italiano, contributo che è stato già ritoccato in due occasioni. Tali aumenti, con l'andar del tempo, sono apparsi insufficienti a mantenere ad

un livello finanziariamente costante il contributo italiano. D'altra parte essi erano ogni volta dipendenti da una legge *ad hoc* di limitata vigenza temporale. Il disegno di legge in esame trae fondamento dalla necessità di adattare lo articolo 16 dello Statuto organico dell'Istituto alle attuali esigenze finanziarie dell'ente.

La Commissione esteri, all'unanimità, invita l'Assemblea ad approvarlo.

SPINI, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'emendamento del punto 1 dell'articolo 16 dello Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'Assemblea generale dell'Istituto nella seduta svoltasi a Roma il 9 novembre 1984.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento indicato nell'articolo 1 a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto medesimo.

ART. 3.

Il contributo annuo di lire 150.000.000 a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato di cui alla legge 24 dicembre 1979, n. 672, viene elevato a lire 300.000.000 annui per il triennio 1985-1987.

Con scadenza triennale il contributo previsto dal precedente comma potrà essere rideterminato con le modalità previste dal comma 14 dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari ad annue lire 150 milioni per il triennio 1985-1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

utilizzando lo specifico accantonamento « Aumento del contributo all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 5.

Identico.